



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RESE BENCHMARK PER LE COLTURE VEGETALI ESCLUSA L'UVA DA VINO - ANNO 2018 E SEGUENTI

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTI in particolare gli articoli 36, 37, 38, e 39, riguardanti la gestione del rischio, e gli articoli 65 sulle responsabilità degli stati membri e 66 sull'Autorità di gestione;

CONSIDERATO, in particolare, l'articolo 37 del Regolamento (UE) n.1305/2013 ai sensi del quale gli agricoltori che beneficiano del sostegno per la sottomisura 17.1 sulle assicurazioni agevolate, possono percepire il sostegno solo per avversità che distruggano più del 30% della produzione media annua nel triennio precedente o della loro produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;

VISTA l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 gennaio 2014, sulla proposta di riparto dei fondi per lo sviluppo rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE n.1303/2013;

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con Decisione n. C(2017)6570 dell'8 agosto 2017, ed in particolare la sottomisura 17.1 "Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante"



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto 18 luglio 2003 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata istituita presso l’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) la Banca Dati sui Rischi in Agricoltura al fine di supportare l’intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, e s.m.i.;

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali del MIPAAF e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 4, del D.M. 13 febbraio 2014, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall’Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 e s.m.i.;

CONSIDERATO il capo III del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 riguardante la gestione del rischio (SGR), ed in particolare gli articoli 11 e seguenti riguardanti, tra l’altro, il Piano assicurativo



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020

individuale (PAI), l'articolo 14, comma 6 ai sensi del quale *“Per le colture di nuova introduzione o quelle i cui prodotti vengono reimpiegati in azienda, le produzioni medie assicurate dovranno rientrare nelle rese medie per coltura e territorio stabilite da ISMEA sentite la Regione o Provincia autonoma di competenza”* nonché l'allegato B lettera e) che prevede la fornitura da parte delle compagnie assicurative dei dati inerenti le polizze e i risarcimenti;

CONSIDERATO il decreto dell'Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020 del 29 maggio 2015, n. 11079, con il quale è stata approvata la procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate con polizze agevolate;

CONSIDERATO il decreto 28 aprile 2016 n. 9618 con il quale sono state delegate all'Organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) funzioni dell'Autorità di Gestione;

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016 registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016, reg. n. 2302, con il quale è stato conferito al Dr. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

CONSIDERATO il decreto dell'Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020 del 13 dicembre 2016, n. 29725, relativo alla metodologia di calcolo delle rese benchmark delle colture vegetali esclusa l'uva da vino - anno 2016 e aggiornamento rese Benchmark di talune annualità precedenti;

TENUTO CONTO che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, comma 6 del decreto 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020, l'agricoltore deve comunicare, in sede di compilazione del Piano assicurativo individuale, il dato della produzione ottenuta nell'anno precedente e deve supportarlo con idonea documentazione. Il suddetto dato è utilizzato ai fini della determinazione della quantità massima assicurabile per la campagna assicurativa agevolata in corso;

TENUTO CONTO della necessità di determinare un tasso di riduzione delle rese benchmark per le produzioni biologiche a fronte dell'aumento percentuale del prezzo del corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie;

CONSIDERATO che, ai sensi del decreto dell'Autorità di gestione del 29 maggio 2015 sopra citato, gli agricoltori che, per uno o più degli anni considerati, non abbiano coltivato il prodotto o che, nei casi di reimpieghi aziendali o autoconsumo, non dispongano di documenti probatori ai fini del calcolo della resa, possono calcolare la produzione media annua tramite l'applicazione di una metodologia di benchmark di resa;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020

RITENUTO OPPORTUNO determinare la metodologia per il calcolo delle rese benchmark delle colture vegetali esclusa l'uva da vino per la campagna assicurativa agricola agevolata 2018 e seguenti;

DECRETA

Articolo 1

*(Metodologia di calcolo delle rese benchmark delle colture vegetali esclusa l'uva da vino -
campagna assicurativa agricola agevolata 2018 e seguenti)*

1. Per la campagna assicurativa agricola agevolata 2018 e annualità successive, ai fini del calcolo delle rese benchmark si applica la metodologia di cui all'articolo 1 del decreto dell'Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 n. 11079 del 29 maggio 2015, utilizzando i dati provvisori delle polizze dell'annualità alla quale la resa è riferita, forniti dalle Compagnie assicurative.
2. Per la determinazione delle rese ai sensi del comma 1, si applicano i coefficienti calcolati secondo la metodologia riportata nell'allegato 1 del decreto dell'Autorità di gestione del programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020 del 13 dicembre 2016, n. 29725, utilizzando i dati provvisori delle polizze dell'annualità alla quale la resa è riferita, forniti dalle Compagnie assicurative.
3. Per le produzioni biologiche le rese benchmark del corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie sono ridotte del 20 per cento.

L'AUTORITA' DI GESTIONE
Dott. Emilio Gatto